



Delibera della Giunta Regionale n. 201 del 24/05/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 3 Programmazione interventi di protezione civile sul territorio

Oggetto dell'Atto:

O.P.C.M. 3907/2010 RECANTE "ATTUAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.L. 28/04/2009, N. 39 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24/06/2009, N. 77 IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO". APPROVAZIONE INDIRIZZI E CRITERI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a) L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 recante "*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche di costruzioni in zone sismiche*", al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifiche sia di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile, sia degli edifici e delle opere strutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorità con edifici ed opere situate nelle zone sismiche 1 e 2.
- b) L'art. 2, comma 4, della medesima Ordinanza, stabilisce che il Dipartimento della Protezione Civile provvede, tra l'altro, ad individuare le tipologie di edifici e le opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.
- c) Con il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21/10/2003, recante "*Disposizioni attuative dell'art.2, commi 2, 3 e 4, dell'OPCM 3274/2003*", con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere strutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di Protezione Civile e quelle degli edifici e delle opere strutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzarsi negli edifici e le opere rientranti nelle predette tipologie.
- d) Con deliberazione di Giunta Regionale n. 3573 del 05/12/2003 sono stati approvati due elenchi definiti rispettivamente:
 - Elenco "A": "Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile";
 - Elenco "B": "Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso".
- e) Con decreto del 14/01/2008 del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero degli Interni e con il Capo del dipartimento della Protezione Civile, è stata approvato il testo aggiornato delle Normative tecniche delle Costruzioni.
- f) In Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13/11/2008 sono stati approvati gli Indirizzi e i criteri per la microzonazione sismica.
- g) L'art. 11 della Legge 24/06/09, n.77, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" stabilisce l'istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico dell'importo di euro 44 milioni per l'anno 2010; di euro 145,1 milioni per l'anno 2011; di euro 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014; di euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.
- h) L'attivazione dell'iniziativa è avvenuta con la pubblicazione, nella G.U. n. 281 del 01/12/2010, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 in data 13 novembre 2010, con la quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione dei contributi e le specifiche tecniche per l'accesso agli stessi.
- i) L'art. 2 dell'OPCM 3907/2010 stabilisce che la somma disponibile per l'anno 2010 è utilizzabile per:
 - i.1) indagini di microzonazione sismica;
 - i.2) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la

cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'OPCM 3274/2003 e alla D.G.R. 3573/2003. Sono esclusi dai contributi gli edifici scolastici, poiché per essi sono disponibili altri contributi pubblici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;

i.3) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4.

- j) Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato in G.U. n.42 del 21/02/2011, è stata assegnata alla Regione Campania una risorsa finanziaria pari a:
- € 386.058,66 per finanziare le attività previste al comma a) dell'art. 2 dell'OPCM 3907/2010;
 - € 3.281.498,64 per finanziare le attività previste ai commi b) e c) dell'art. 2 dell'OPCM 3907/2010.
- k) Con Circolare esplicativa prot. DPC/SIV/0026528 del 22/04/2011 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha fornito i chiarimenti relativi agli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), dell'OPCM 3907/2010;

PRESO ATTO che:

- a) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'OPCM 3907/2010 le Regioni gestiscono i contributi per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica che vengono stabiliti secondo la seguente tabella:

POPOLAZIONE	CONTRIBUTO
Ab ≤ 2.500	€ 6.000,00
2.500 < Ab ≤ 5.000	€ 8.000,00
5.000 < Ab ≤ 10.000	€ 10.000,00
10.000 < Ab ≤ 25.000	€ 12.000,00
25.000 < Ab ≤ 50.000	€ 14.000,00
50.000 < Ab ≤ 100.000	€ 16.000,00
100.000 < Ab	€ 18.000,00

- b) Ai sensi dell'art. 5 della medesima Ordinanza, le Regioni, sentiti gli Enti locali, con proprio provvedimento individuano i territori nei quali è prioritaria la realizzazione di tali studi.
- c) Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della medesima Ordinanza, le Regioni predispongono i programmi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della stessa Ordinanza, sentiti i Comuni interessati che trasmettono una proposta di priorità degli edifici ricadenti nel proprio ambito territoriale ed individuando gli interventi, le modalità e i tempi di attuazione nel rispetto dell'OPCM 3907/2010.

RITENUTO che:

- a) le risorse disponibili per l'annualità 2010, di € 3.281.498,64, sono di modesta entità in relazione al fabbisogno necessario all'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, commi b) e c), dell'OPCM 3907/2010, e che, pertanto, debbano essere destinate prioritariamente all'attuazione degli interventi sugli edifici pubblici;
- b) è necessario individuare i territori nei quali è prioritaria la realizzazione degli studi di microzonazione sismica, da eseguirsi almeno al Livello 1 e secondo le finalità definite negli "Indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 13/11/2008 che costituiscono il documento tecnico di riferimento, mentre gli standard di rappresentazione ed archiviazione informatica sono definiti dalla Commissione Tecnica di cui al comma 7 dell'OPCM 3907/2010;
- c) è necessario individuare gli edifici pubblici strategici o rilevanti ai fini di Protezione Civile per i quali è necessario l'intervento di rafforzamento locale o di miglioramento sismico ai sensi delle

- Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. Infrastrutture 14.01.2008) o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione;
- d) si devono, conseguentemente, approvare i seguenti criteri ed indirizzi per un avviso pubblico diretto ai Comuni, interessati allo studio di microzonazione sismica del proprio territorio, ai sensi dell'art. 2, comma a), dell'OPCM 3907/2010:
- d.1) Sono escluse dai contributi le zone che incidono su Aree Naturali Protette, e/o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), e/o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), e/o le aree adibite a verde pubblico di grande dimensioni, come indicato nello strumento urbanistico generale, che:
- a. non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione dell'OPCM 3907/2010;
 - b. non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
 - c. rientrano in aree già classificate R4 dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- d.2) Sono esclusi i Comuni che non hanno avviato procedure per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), ai sensi della L.R. n.16/2004 e s.m.i.;
- d.3) Sono esclusi i Comuni che non si impegnano a recepire lo studio di microzonazione sismica finanziato, per la verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche con la pericolosità sismica del territorio;
- d.4) La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso "I - *Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli*", ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14/01/2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica;
- d.5) I contributi sono destinati ai Comuni di cui all'allegato 7 dell'OPCM 3907/2010 ricadenti prioritariamente in zona sismica (ai sensi della classificazione dell'OPCM 3274/2003) 1 e 2 (elevata e media sismicità);
- d.6) I contributi sono destinati ai Comuni di cui all'allegato 7 dell'OPCM 3907/2010, prioritariamente a quelli che hanno subito una riclassificazione (ai sensi della classificazione dell'OPCM 3274/2003) sfavorevole della zona sismica. In particolare viene data maggiore priorità ai comuni che hanno subito un passaggio di zona sismica "da non classificato a II zona" e "da II a I zona" ed una minore priorità ai comuni che hanno subito un passaggio di zona sismica "da non classificato a III zona" e "da III a II zona";
- d.7) I contributi sono destinati ai Comuni di cui all'allegato 7 dell'O.P.C.M. 3907/2010, che cofinanziano la spesa in misura non inferiore al 50% del costo dello studio di microzonazione (art.5, comma 2, OPCM 3907/2010). A tal proposito, è possibile considerare come quota di cofinanziamento le somme già spese per gli studi in corso, solo se le spese rappresentate non siano state previste in provvedimenti antecedenti o diversi da quelli promossi dall'OPCM 3907/2010, in quanto i finanziamenti recati dalla predetta ordinanza sono nuovi finanziamenti che richiedono un nuovo impegno obbligatorio di cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 50% del costo degli studi di microzonazione, da adottarsi con un provvedimento successivo alla data dell'OPCM 3907/2010;
- d.8) I contributi sono destinati ai Comuni di cui all'allegato 7 dell'OPCM 3907/2010, prioritariamente a quelli che presentano una proposta di studio di microzonazione di tipo intercomunale relativo a zona geologicamente omogenea. Tale intesa deve essere sancita con un protocollo, ed i contributi previsti dall'OPCM 3907/2010 sono cumulabili;
- d.9) I contributi sono destinati ai Comuni di cui all'allegato 7 dell'OPCM 3907/2010, prioritariamente a quelli che presentano una maggiore esposizione valutata in riferimento al numero di abitanti presente nella zona che sarà oggetto dello studio di microzonazione sismica;
- d.10) I prodotti finali che si richiedono sono carte di microzonazione sismica almeno di Livello 1, redatte secondo gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 13/11/2008. I contributi, pertanto, sono destinati con priorità per studi di Livello 3 o 2;

- d.11) I Comuni di cui all'allegato 7 dell'OPCM 3907/2010, in caso di motivata indisponibilità al cofinanziamento della spesa con fondi comunali, possono chiedere alla Regione di garantire il richiesto cofinanziamento con fondi regionali. La Regione, qualora lo studio di microzonazione presentato riveste carattere di priorità in relazione ai criteri sopra elencati, assicura il cofinanziamento a valere sulle disponibilità di cui alla UPB 1.1.6, capitolo 678, in competenza gestionale del Settore CTR.
- e) Di dover, conseguentemente, approvare i seguenti criteri ed indirizzi per un avviso pubblico diretto ai Comuni, interessati agli interventi di cui all'art.2, comma 1, lettera b), dell'OPCM 3907/2010:
- e.1) I contributi sono destinati ai Comuni di cui all'allegato 7 dell'OPCM 3907/2010 ricadenti prioritariamente in zona sismica (ai sensi della classificazione dell'OPCM 3274/2003) 1 e 2 (elevata e media sismicità);
 - e.2) I contributi sono destinati ai Comuni di cui all'allegato 7 dell'OPCM 3907/2010, prioritariamente a quelli che hanno subito una riclassificazione (ai sensi della classificazione dell'OPCM 3274/2003) sfavorevole della zona sismica;
 - e.3) I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche di cui agli elenchi "A" e "B" di cui alla D.G.R. n. 3573 del 05/12/2003. Sono esclusi gli edifici scolastici ad eccezione di quelli che nei piani di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
 - e.4) I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche per i quali è stata eseguita la verifica tecnica sullo stato di fatto, in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 dell'OPCM 3274/2003 e s.m.i. o in coerenza con quanto riportato nei decreti del 14/09/2005 e 14/01/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero degli Interni e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
 - e.5) I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche che non ricadono in area soggetta a rischio idrogeologico R4;
 - e.6) I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche che non si trovano allo stato di rudere o abbandonato;
 - e.7) I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche che non sono stati realizzati o adeguati successivamente al 1984;
 - e.8) I contributi sono destinati prioritariamente alle Amministrazioni che danno disponibilità a cofinanziare, con risorse proprie, il costo dell'intervento esposto nel quadro economico, assicurando la quota di finanziamento necessaria al completamento dello stesso;
 - e.9) I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche per i quali i lavori in argomento non sono ancora iniziati alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse;
 - e.10) I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche per i quali non sono stati concessi, alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse, altri contributi per la stessa finalità.

VISTO:

- a) La L.R. n.7 del 30/04/2002;
- b) La D.G.R.n. 3466 del 03/06/2000;
- c) L.R. n.16/2004 e s.m.i.;
- d) L'OPCM 3907/2010;
- e) La Circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile prot. DPC/SIV/0026528 del 22/04/2011;
- f) Il DPCM del 10/12/2010 pubblicato in G.U. n.42 del 21/02/2011;
- g) La D.G.R. n. 51 del 14/02/2011 e successiva D.G.R. n. 128 del 28/03/2011;
- h) La L.R. n. 5 del 15/03/2011;
- i) La D.G.R. n. 157 del 18/04/2011 di approvazione del bilancio gestionale 2011;

PROPONE e la Giunta, a voto unanime**DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

- 1) Di destinare le risorse disponibili per l'annualità 2010 con priorità all'attuazione degli interventi sugli edifici pubblici.
- 2) Di approvare i seguenti criteri ed indirizzi per una manifestazione di interesse diretta ai Comuni, interessati allo studio di microzonazione sismica del proprio territorio ai sensi dell'art. 2, comma a), dell'OPCM 3907/2010:
 - 2.1) Sono escluse dai contributi le zone che incidono su Aree Naturali Protette, e/o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), e/o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), e/o le aree adibite a verde pubblico di grande dimensioni, come indicato nello strumento urbanistico generale, che:
 - a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione dell'OPCM 3907/2010;
 - b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti;
 - c) rientrano in aree già classificate R4 dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
 - 2.2) Sono esclusi i Comuni che non hanno avviato le procedure per la redazione del Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), ai sensi della L.R. n.16/2004 e s.m.i.;
 - 2.3) Sono esclusi i Comuni che non si impegnano a recepire lo studio di microzonazione sismica finanziato, per la verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche con la pericolosità sismica del territorio;
 - 2.4) La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso "I - *Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli*", ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14/01/2008, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse, non determina la necessità di effettuare le indagini di microzonazione sismica;
 - 2.5) I contributi sono destinati ai Comuni di cui all'allegato 7 dell'OPCM 3907/2010 ricadenti prioritariamente in zona sismica (ai sensi della classificazione dell'OPCM 3274/2003) 1 e 2 (elevata e media sismicità);
 - 2.6) I contributi sono destinati ai Comuni di cui all'allegato 7 dell'OPCM 3907/2010, prioritariamente a quelli che hanno subito una riclassificazione (ai sensi della classificazione dell'OPCM 3274/2003) sfavorevole della zona sismica. In particolare viene data maggiore priorità ai comuni che hanno subito un passaggio di zona sismica "da non classificato a II zona" e "da II a I zona" ed una minore priorità ai comuni che hanno subito un passaggio di zona sismica "da non classificato a III zona" e "da III a II zona";
 - 2.7) I contributi sono destinati ai Comuni di cui all'allegato 7 dell'O.P.C.M. 3907/2010, che cofinanziano la spesa in misura non inferiore al 50% del costo dello studio di microzonazione (art.5, comma 2, OPCM 3907/2010). A tal proposito, è possibile considerare come quota di cofinanziamento le somme già spese per gli studi in corso, solo se le spese rappresentate non siano state previste in provvedimenti antecedenti o diversi da quelli promossi dall'OPCM 3907/2010, in quanto i finanziamenti recati dalla predetta ordinanza sono nuovi finanziamenti che richiedono un nuovo impegno obbligatorio di cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 50% del costo degli studi di microzonazione, da adottarsi con un provvedimento successivo alla data dell'OPCM 3907/2010;
 - 2.8) I contributi sono destinati ai Comuni di cui all'allegato 7 dell'OPCM 3907/2010, prioritariamente a quelli che presentano una proposta di studio di microzonazione di tipo intercomunale relativo a zona geologicamente omogenea. Tale intesa deve essere sancita con un protocollo, ed i contributi previsti dall'OPCM 3907/2010 sono cumulabili;
 - 2.9) I contributi sono destinati ai Comuni di cui all'allegato 7 dell'OPCM 3907/2010, prioritariamente a quelli che presentano una maggiore esposizione valutata in riferimento al numero di abitanti presente nella zona che sarà oggetto dello studio di microzonazione sismica;
 - 2.10) I prodotti finali che si richiedono sono carte di microzonazione sismica almeno di Livello 1, redatte secondo gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" approvati dalla

- Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 13/11/2008. I contributi, pertanto, sono destinati con priorità per studi di Livello 3 o 2;
- 2.11) I Comuni di cui all'allegato 7 dell'OPCM 3907/2010, in caso di motivata indisponibilità al cofinanziamento della spesa con fondi comunali, possono chiedere alla Regione di garantire il richiesto cofinanziamento con fondi regionali. La Regione, qualora lo studio di microzonazione presentato riveste carattere di priorità in relazione ai criteri sopra elencati, assicura il cofinanziamento a valere sulle disponibilità di cui alla UPB 1.1.6, capitolo 678, in competenza gestionale del Settore CTR.
- 3) Di approvare i seguenti criteri ed indirizzi per un avviso pubblico diretto ai Comuni, interessati agli interventi di cui all'art.2, comma 1, lettera b), dell'OPCM 3907/2010:
- 3.1) I contributi sono destinati ai Comuni di cui all'allegato 7 dell'OPCM 3907/2010 ricadenti prioritariamente in zona sismica (ai sensi della classificazione dell'OPCM 3274/2003) 1 e 2 (elevata e media sismicità);
- 3.2) I contributi sono destinati ai Comuni di cui all'allegato 7 dell'OPCM 3907/2010, prioritariamente a quelli che hanno subito una riclassificazione (ai sensi della classificazione dell'OPCM 3274/2003) sfavorevole della zona sismica;
- 3.3) I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche di cui agli elenchi "A" e "B" di cui alla D.G.R. n. 3573 del 05/12/2003. Sono esclusi gli edifici scolastici ad eccezione di quelli che nei piani di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
- 3.4) I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche per i quali è stata eseguita la verifica tecnica sullo stato di fatto, in coerenza con le norme tecniche riportate negli allegati 2 e 3 dell'OPCM 3274/2003 e s.m.i. o in coerenza con quanto riportato nei decreti del 14/09/2005 e 14/01/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero degli Interni e con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- 3.5) I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche che non ricadono in area soggetta a rischio idrogeologico R4;
- 3.6) I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche che non si trovano allo stato di rudere o abbandonato;
- 3.7) I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche che non sono stati realizzati o adeguati successivamente al 1984;
- 3.8) I contributi sono destinati prioritariamente alle Amministrazioni che danno disponibilità a cofinanziare, con risorse proprie, il costo dell'intervento esposto nel quadro economico, assicurando la quota di finanziamento necessaria al completamento dello stesso;
- 3.9) I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche per i quali i lavori in argomento non sono ancora iniziati alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse;
- 3.10) I contributi sono destinati agli edifici e opere infrastrutturali strategiche per i quali non sono stati concessi, alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse, altri contributi per la stessa finalità.
- 4) Di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio agli adempimenti consequenziali.
- 5) Di inviare copia della presente deliberazione all'Assessore ai LL.PP., al Coordinatore dell'A.G.C. 01 Gabinetto Presidente G.R., al Coordinatore dell'A.G.C. 05 Ambiente, al Coordinatore dell'A.G.C. 15 Lavori Pubblici, al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, al Settore CTR, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- 6) Di trasmettere copia della presente deliberazione al BURC per la pubblicazione.